



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

STATUTO SEZIONALE

INDICE

TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1 Denominazione e durata
Art. 2 Natura

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 Scopi
Art. 4 Locali sede

TITOLO II

SOCI

- Art. 5 Soci
Art. 6 Ammissione
Art. 7 Quota associativa
Art. 8 Diritto di voto
Art. 9 Perdita della qualità di socio
Art. 10 Diritti dei soci
Art. 11 Pagamento quote
Art. 12 Gratuità prestazioni
Art. 13 Sanzioni disciplinari
Art. 14 Ricorsi

TITOLO III

SEZIONE

- Art. 15 Organi della Sezione

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 16 Assemblea
Art. 17 Convocazione
Art. 18 Partecipazione
Art. 19 Presidente e Segretario dell'Assemblea
Art. 20 Deliberazioni
Art. 21 Voto
Art. 22 Gratuità

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 23 Composizione
Art. 24 Funzioni
Art. 25 Convocazione
Art. 26 Modalità di convocazione





Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

- Art. 27 Dimissioni e perdita della carica
Art. 28 Membri esterni
Art. 29 Consiglio uscente

CAPO III

PRESIDENTE

- Art. 30 Compiti del Presidente
Art. 31 Vice-Presidente

CAPO IV

SEGRETARIO E TESORIERE

- Art. 32 Compiti del Segretario
Art. 33 Compiti del Tesoriere

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 34 Composizione e Durata
Art. 35 Compiti dei Revisori

TITOLO IV

COMMISSIONI

- Art. 36 Commissioni

TITOLO V

SCUOLE

- Art. 37 Scuole
Art. 38 Compiti
Art. 39 Costituzione

TITOLO VI

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

- Art. 40 Patrimonio
Art. 41 Entrate
Art. 42 Durata esercizio sociale
Art. 43 Liquidazione patrimoniale

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI E GRUPPI

- Art. 44 Costituzione
Art. 45 Scioglimento

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Art. 46 Tentativo di conciliazione



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovani



Scuola di
Sci Alpinismo

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano
Art. 48 Validità ed efficacia



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (*Denominazione e durata*) - E' costituita, con sede legale in Valmadrera, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Valmadrera" con sigla "CAI - Sezione di Valmadrera" già fondata nel 1965, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Lombardo del Club Alpino Italiano. Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 (*Natura*) - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI

Art. 3 (*Scopi*) - L'Associazione ha per scopo di provvedere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con le Sezioni CAI territoriali ed altri enti o associazioni presenti sul territorio;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, alpinismo-giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, alpinismo-giovanile, escursionistiche e sci-escursionistiche e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione delle attività scientifiche, culturali e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni CAI, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Vertice", o altre iniziative editoriali, dei quali è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere al mantenimento della sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 (*Locali sede*) - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

TITOLO II SOCI

Art. 5 (Soci) - Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci. Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei soci ordinari, i soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che con apposita dichiarazione scelgono di registrarsi presso la Sezione.

Art. 6 (Ammissione) - Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il socio, con l'ammissione si impegna a osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto Sezionale, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata tempestivamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 7 (Quota associativa) - Il socio è tenuto a versare alla Sezione:

- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui ai commi precedenti devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 (Diritto di voto) - I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per estinzione dell'ente benemerito;
- per dimissioni: il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata;
- per morosità: il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31.3 di ogni anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Art. 10 (Diritti dei soci) - Tutti i soci della Sezione hanno diritto:

- a partecipare alle Assemblee sezionali, con diritto di voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto a ricoprire cariche sociali, se maggiorenni ed iscritti al C.A.I., da almeno due anni;
- a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
- a frequentare la Sede sociale ed usare la Biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

- a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
- a usufruire dei Rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
- a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25, 50 e 60 anni.

Art. 11 (*Pagamento quota*) - Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato presso la Sede Sociale con le modalità previste dal Regolamento Generale del C.A.I. Per chi non abbia versato la quota alla fine di giugno il Consiglio decide per la cancellazione dall'elenco dei soci, con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 12 (*Gratuità prestazioni*) - La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in casi eccezionali di urgenza, dal Presidente. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 13 (*Sanzioni disciplinare*) - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 14 (*Ricorsi*) - In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso agli organi competenti.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 (*Organi della Sezione*) - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

TITOLO III - Capo I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 (*Assemblea*) - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I. In caso di parità, nell'elezione dei Consiglieri e dei Revisori, si intenderà eletto il candidato più anziano di appartenenza della Sezione;
- approva annualmente il programma della Sezione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo, compresi quelli delle scuole che ne fanno parte integrante;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da approvare al presente statuto in un'unica lettura;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

- delibera sullo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci, aventi diritto al voto.

Art. 17 (Convocazione) - L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; l'Assemblea Straordinaria può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella Sede Sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione. Ha validità, agli effetti della convocazione, l'avviso spedito a mezzo posta elettronica, con avviso di ricevimento, per coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 18 (Partecipazione) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i Soci minori di età possono assistere all'Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia Consigliere; ogni socio non può portare più di una delega. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione che potrà tenersi anche a 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 (Presidente e Segretario dell'Assemblea) - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 20 (Deliberazioni) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo le modalità decise dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari, debbono essere approvate con la maggioranza dei DUE TERZI dei Soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei TRE QUARTI di tutti gli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo.

Art. 21 (Voto) - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. E' escluso il voto per corrispondenza. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Art. 22 (Gratuità) - Gratuità delle cariche: le cariche negli organi della Sezione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al congiunto o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

TITOLO III - Capo II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 (Composizione) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di nr. 9 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci. Nella sua prima riunione nomina al proprio interno, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vice Presidente e tutte le altre cariche sociali; nomina inoltre il Tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso non hanno diritto di voto. Tutte le cariche sociali, ad esclusione del Presidente, hanno durata di tre anni ed è ammessa la rieleggibilità. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Alle cariche sociali possono accedere solo i soci: Ordinari e Familiari purché iscritti alla Sezione da almeno due anni.

Art. 24 (Funzioni) - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto sezionale o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, esso :

- propone il programma annuale di attività della Sezione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, di Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- verifica che i programmi delle scuole siano conformi agli indirizzi generali del presente Statuto sezionale
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Art. 25 (Convocazione) - Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, è richiesto l'intervento del Presidente e di almeno 5 Consiglieri. In caso di parità, nel corso di una votazione, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

Art. 26 (Modalità di convocazione) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, o dei propri familiari fino al secondo grado.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali, esposti all'albo della Sezione, possono essere consultati dai Soci nella sede sociale. Non è consentito il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 27 (Dimissioni e perdita della carica) - Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente per tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario. Per gli eletti per surrogazione, il mandato viene meno alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri si riducesse a cinque, si dovrà convocare entro un mese l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per le elezioni di surrogazione. La responsabilità dei Consiglieri è stabilita dallo Statuto.



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

Art. 28 (Membri esterni) – Sono parte integrante del Consiglio Direttivo un membro nominato dal Direttivo di ogni singola scuola, i quali hanno diritto di parola ma non di voto. Il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee qualora lo ritenga utile o necessario. Il Già Presidente dell'associazione ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Art. 29 (Consiglio uscente) – Alla sua scadenza il Consiglio Direttivo uscente si fa carico di predisporre una lista di soci per consentire il rinnovo dello stesso.

TITOLO III - Capo III

PRESIDENTE

Art. 30 (Compiti del Presidente) - Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi; assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche: convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporli alla ratifica di questi nella sua prima riunione; presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, il conto economico dell'esercizio e dello stato patrimoniale della Sezione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Art. 31 (Vice-Presidente) - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. In mancanza anche di questi le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

TITOLO III - Capo IV

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 32 (Compiti del Segretario) - Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 33 (Compiti del Tesoriere) - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, e ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

TITOLO III - Capo V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 (Composizione e Durata) - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di almeno tre membri, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 35 (Compiti dei Revisori) - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

E' compito dei revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

- la vigilanza sul rispetto dell'ordinamento sezionale;
- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo.

TITOLO IV COMMISSIONI

Art. 36 (Commissioni) - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina, tra i Consiglieri ed i Soci, di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri. Può infine emanare regolamenti particolari ad uso delle Commissioni.

TITOLO V SCUOLE

Art. 37 (Scuole) - Sono attualmente costituite all'interno della Sezione le seguenti scuole:

- Alpinismo
- Sci-Alpinismo
- Alpinismo-Giovanile

Art. 38 (Compiti) - Ogni singola scuola è dotata di un proprio regolamento approvato dall'Assemblea sezionale e dalle commissioni Centrali. Le scuole operano in totale autonomia con l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo i programmi e la gestione economica. Il Consiglio Direttivo verifica che le attività proposte ed il bilancio siano in linea con i regolamenti.

Art. 39 (Costituzione) - La domanda di costituzione di una nuova scuola può avvenire dietro richiesta di un titolato e di un numero minimo di 10 soci della Sezione.

TITOLO VI PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 40 (Patrimonio) - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41 (Entrate) - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza alla Sezione;
- da eventuali liberalità.

I fondi liquidi devono essere depositati in un conto corrente bancario, intestato alla Sezione, presso un istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente, o in assenza dal Vice-Presidente, e dal Tesoriere. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 42 (Durata esercizio sociale) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci, per l'approvazione.

Art. 43 (Liquidazione patrimoniale) - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.



Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera



Scuola di
Alpinismo



Scuola di
Alpinismo Giovanile



Scuola di
Sci Alpinismo

TITOLO VII SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 44 (Costituzione) - E' facoltà del Consiglio Direttivo di accettare la costituzione di Sottosezioni cittadine o nella zona di attività della Sezione. Le sottosezioni sono rette da un loro particolare regolamento approvato in sede di Assemblea dei soci della Sezione.

Le singole Sottosezioni sono amministrate da un Reggente e da Consiglieri, il numero dei quali è da fissare nel Regolamento della Sottosezione.

L'Assemblea dei soci della Sottosezione nomina il Consiglio Direttivo della Sottosezione, che a sua volta, durante la prima riunione, elegge il Reggente e le altre eventuali cariche sociali.

Alle Sottosezioni spetta un contributo finanziario da prelevarsi dalle quote sociali, nella misura deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione. Quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I. nei rapporti fra Sezioni e Sede Centrale, si intende valevole anche nei rapporti fra Sottosezioni e Sezione.

Art. 45 (Scioglimento) - In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46 (Tentativo di conciliazione) - La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano) - Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 48 (Validità ed efficacia) - Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente ordinamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione di Valmadrera del Club Alpino Italiano nella seduta di Venerdì 6 Marzo 2009.

Il Presidente della Sezione

Gianfranco Rusconi

Il Presidente dell'Assemblea

Giorgio Mazzoleni